

**Direzione:** POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

**Area:**

## **DETERMINAZIONE**

**N. G11456 del 02/09/2019**

**Proposta n. 14968 del 02/09/2019**

**Oggetto:**

Laziale Ambiente S.r.l. – Determinazione dirigenziale n. G14209, del 20/10/2017. Autorizzazione Integrata Ambientale. Modifiche non sostanziali.

OGGETTO: Laziale Ambiente S.r.l. – Determinazione dirigenziale n. G14209, del 20/10/2017. Autorizzazione Integrata Ambientale. Nulla Osta modifiche non sostanziali. Presa d'atto variazioni societarie.

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo statuto della Regione Lazio;

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6, relativa alla: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il r.r. 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii, denominato: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la d.g.r. del Lazio del 3 novembre 2017, n. 714, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”, all’Ing. Flaminia Tosini;

VISTO l’atto di organizzazione n. G15349, del 13 novembre 2017, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici”, della Direzione Regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”;

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;

VISTA la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;

VISTA la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTA la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTE le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTA la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, "istituisce un quadro per la responsabilità ambientale" basato sul principio "chi inquina paga";

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alla emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTA la decisione della Commissione Europea del 10/08/2018, n. 2018/1147/UE, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante le: "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante le: "Norme in materia ambientale";

VISTO il d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75, e ss.mm.ii., recante: " Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";

VISTO il d.m. 5 febbraio 1998 e s.m.i. relativo alla: "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTO il d.m. 31 gennaio 2005, recante le: "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 372/99";

VISTO il d.m. 29 gennaio 2007, recante: "Emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 18 febbraio 2005";

VISTO il d.m. 6 marzo 2017, relativo a: "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'art. 8-bis";

VISTA la l.r. del Lazio, 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., relativa alla: "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti";

VISTA la d.c.r. del Lazio, 27 settembre 2007, n. 42, e ss.mm.ii., recante l'approvazione del: "Piano di Tutela delle Acque regionali (PTAR) ai sensi del D. lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni", come successivamente aggiornato con D.G.R. del Lazio, 28 dicembre 2016, n. 819 ;

VISTA la d.c.r. del Lazio, 10 dicembre 2009, n. 66, e ss.mm.ii., recante la: "Approvazione del Piano di risanamento della qualità dell'aria";

VISTA la d.c.r. del Lazio, 18 gennaio 2012, n. 14, e ss.mm.ii., recante la: “Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti nel Lazio ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti);

VISTA la d.g.r. del Lazio, 18 aprile 2003, n. 355, e ss.mm.ii., concernente la prima individuazione dei punti di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee che, in particolare, demanda ai gestori e ai concessionari l’obbligo del monitoraggio quantitativo della risorsa utilizzata;

VISTA la d.g.r. del Lazio, 25 febbraio 2005, n. 222, e ss.mm.ii., recante: “Monitoraggio delle acque sotterranee – Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi.

VISTA la d.g.r. del Lazio, 16 maggio 2006, n. 288, e ss.mm.ii., relativa a: “D.Lgs. 59/2005 - attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)”;

VISTA la d.g.r. del Lazio, 18 aprile 2008, n. 239 e s.m.i., recante le: “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;

VISTA la d.g.r. del Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, e ss.mm.ii., relativa a: “Approvazione del documento tecnico “Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, dell’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e del D.Lgs. n. 59/2005”. Revoca D.G.R. n. 4100/99”;

VISTA la d.g.r. del Lazio n. 592, del 02/08/2019, avente ad oggetto: “Adozione della proposta di "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio", comprensivo del Rapporto Ambientale ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm. ii.”;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G14209, del 20/10/2017, con la quale l’autorità competente ha rilasciato, ai sensi della parte seconda, titolo III-bis, del d. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) a favore della Laziale Ambiente S.r.l., per un impianto di compostaggio aerobico e lombricompostaggio di rifiuti non pericolosi, funzionale alla produzione di ammendante compostato misto (ACM), da realizzare nel territorio di Roma Capitale, loc. “Solforata” (RM);

VISTA l’istanza assunta al prot. n. 620604, del 26/07/2019, così come integrata con successiva nota acquisita al prot. n. 691115, del 02/09/2019, avanzata dalla medesima Laziale Ambiente S.r.l., al fine di poter apportare le seguenti modifiche non sostanziali alla suddetta A.I.A.:

- un incremento, pari a ventiquattro (24) tonnellate, dei quantitativi giornalieri previsti a trattamento;
- la revisione dell’elenco dei rifiuti non pericolosi previsti in ingresso, al fine di poter trattare esclusivamente i rifiuti non pericolosi previsti al capitolo 16 - rifiuti compostabili - dell’allegato 1, suballegato 1, del d.m. 5/02/1998, e ss.mm.ii., rinunciando contestualmente ai rifiuti non

pericolosi parimenti autorizzati, ma che non ricadono nel predetto medesimo ambito normativo in questione;

- l'adeguamento progettuale secondo le specifiche riportate nei seguenti elaborati tecnici, già acquisiti al prot. n. 548996, del 12/07/2019, costituiti da:

1. Relazione Tecnica;
2. E4 Piano di monitoraggio
3. Elaborati grafici:

- Tav. 01 Planimetria generale e lay out dell'impianto;
- Tav. 02 Rete raccolta acqua e PMeC;
- Tav. 03 Trattamento arie;
- Tav. 04 Pianta-sezione- prospetto edificio ricezione rifiuti, miscelazione, stoccaggio miscela;

PRESO ATTO, in particolare, di quanto asseverato dal tecnico incaricato, Arch. Enrico Cerioni, iscritto al n. 10795 - sez. A, dell'ordine degli architetti pianificatori, paesaggistici e conservatori di Roma e provincia, nelle relazioni tecniche allegate rispettivamente alle sopracitate note prot. n. 620604/2019, e 691115/2019, ovvero che:

- l'incremento dei quantitativi dei rifiuti non pericolosi di cui si chiede l'autorizzazione in ingresso, non comporta modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche aggiornate secondo le specifiche di cui ai sopra citati elaborati tecnici di cui al prot. n. 548996/2019;
- la revisione dell'elenco dei rifiuti non pericolosi previsti in ingresso, comporterà l'ampliamento della gamma dei codici EER già autorizzati, con i rifiuti non pericolosi esclusivamente annoverati al predetto capitolo 16, dell'allegato 1, suballegato 1, del d.m. 05/02/1998, e ss.mm.ii.;
- le nuove tecnologie descritte nei sopra detti medesimi elaborati tecnici acquisiti al prot. n. 548996/2019, sono meno impattanti di quelle precedentemente previste nel progetto approvato con la suddetta determinazione dirigenziale n. G14209, del 20/10/2017;

PRESO ATTO, inoltre, che, con nota acquisita al prot. n. 0290860, del 12/04/2019, la Laziale Ambiente S.r.l. comunicava le seguenti variazioni societarie:

- la variazione dell'amministratore unico, individuato nella persona del dott. Riccardo Mazzeo;
- la variazione della sede legale, posta in via Marino Ghetaldi, 84 - 00143 Roma;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis), del d.lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;
- ai sensi di quanto previsto con le succitate "prime linee guida" approvate con d.g.r. 239/2008, ricadono nei casi di modifiche non sostanziali, tra le altro:

- la richiesta di codici di rifiuto aventi caratteristiche merceologiche simili a quelli già trattati;
- l'utilizzo di macchinari a più basso impatto ambientale;

VERIFICATO che, il valore della soglia corrispondente all'attività IPPC autorizzata con la succitata A.I.A. è pari a settantacinque (75) tonnellate al giorno;

VERIFICATO che, i rifiuti non pericolosi corrispondenti ai codici EER richiesti con la suddetta istanza di modifica non sostanziale prot. n. 620604/2019, hanno caratteristiche merceologiche simili a quelli già autorizzati, con esclusione di quelli per i quali la medesima Laziale Ambiente S.r.l. ha avanzato contestualmente istanza di rinuncia, in quanto tutti appartenenti al capitolo 16 - rifiuti compostabili, dell'allegato 1, suballegato 1, del d.m. 5/02/1998, e ss.mm.ii., e rivolti alla produzione di ACM, ai sensi del D. lgs. 75/2010, e ss.mm.ii.;

RILEVATO che, gli elaborati acquisiti al succitato prot. n. 548996, del 12/07/2019, sono stati trasmessi, con nota prot. n. 607289, del 25/07/2019, presso la competente ARPA Lazio, al fine di consentirle di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6, del d. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO quanto previsto nel dispositivo della sopra citata d.d. n. G14209/2017, punto 6, lettera b, quarto trattino, che condiziona l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto, tra le altre cose, alla preventiva acquisizione del parere di competenza di ARPA Lazio, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6, del d. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO quanto comunicato con precedente nota prot. n. 0810905, del 18/12/2018, dell'autorità competente, circa la necessità di approvare, con apposito provvedimento formale, e ferme restando le valutazioni di competenza di ARPA Lazio, le modifiche proposte dalla Laziale Ambiente S.r.l., nell'ambito della documentazione presentata, ed acquisita al prot. n. 766441, del 03/12/2018, al fine di acquisire il previsto parere della medesima agenzia regionale, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6, del d. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii.;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare, con il presente provvedimento, le modifiche non sostanziali alla suddetta A.I.A., consistenti in:

- l'incremento giornaliero, pari a ventiquattro (24) tonnellate, dei quantitativi dei rifiuti non pericolosi previsti a trattamento;
- la revisione dell'elenco dei rifiuti non pericolosi previsti in ingresso, che comporterà l'ampliamento della gamma dei codici EER già autorizzati, esclusivamente con i rifiuti non pericolosi annoverati al predetto capitolo 16, dell'allegato 1, suballegato 1, del d.m. 05/02/1998, e ss.mm.ii.;

RITENUTO, d'altra parte, di non poter approvare la modifica rappresentata dai previsti adeguamenti tecnologici, seppure meno impattanti rispetto a quelli autorizzati con la su richiamata A.I.A., fintantoché ARPA Lazio non avrà espresso il proprio parere, favorevole, di competenza;

RITENUTO, infine, di provvedere, con il presente medesimo provvedimento, alla modifica delle informazioni societarie comunicate dalla Laziale Ambiente S.r.l. con la succitata nota prot. n. 0290860, del 12/04/2019;

DATO ATTO alla medesima Laziale Ambiente di aver corrisposto l'importo della tariffa prevista ai fini delle modifiche non sostanziali, ai sensi del d.m. 6 marzo 2017, n. 58, come da attestazione di pagamento allegata alla suddetta medesima istanza prot. n. 620604/2019;

POSTO che, ad oggi, non si è ancora formato il silenzio assenso previsto ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., relativamente alle modifiche non sostanziali, in quanto non sono trascorsi i previsti sessanta (60) giorni dalla data di acquisizione della predetta istanza prot. n. n. 620604/2019;

FERMO RESTANDO il necessario aggiornamento dell'importo delle garanzie finanziarie, ai sensi della d.g.r. 755/2008, e ss.mm.ii., dovuto all'incremento, seppure non sostanziale, dei quantitativi previsti a trattamento con il presente provvedimento,

## DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. di esprimere Nulla Osta, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., alle modifiche non sostanziali alla determinazione dirigenziale n. G14209, del 20/10/2017, proposte dalla Laziale Ambiente S.r.l. - P.IVA e C.F. 06804291000, con sede legale in Via Marino Ghetaldi, 84 - 00143 Roma, e sede operativa in via Laurentina, snc (Km 21), loc. "Solforata" (RM) - descritte nella relazione tecnica asseverata dal tecnico incaricato, Arch. Enrico Cerioni, iscritto al n. 10795 - sez. A, dell'ordine degli architetti pianificatori, paesaggistici e conservatori di Roma e provincia, e consistenti in:
  - l'incremento dei quantitativi giornalieri previsti a trattamento, per un valori pari a 24 tonnellate;
  - la revisione dell'elenco dei rifiuti non pericolosi previsti in ingresso, che comporterà l'ampliamento della gamma dei codici EER già autorizzati, esclusivamente con i rifiuti non pericolosi annoverati al predetto capitolo 16, dell'allegato 1, suballegato 1, del d.m. 05/02/1998, e ss.mm.ii.;
2. di modificare ovvero aggiornare, pertanto, i contenuti della predetta d.d. G14209/2017, i paragrafi 8.2 e 8.3, del relativo allegato tecnico, come segue:

### 8.2 Rifiuti autorizzati in ingresso

La Laziale Ambiente S.r.l. è autorizzata ad accettare in ingresso i rifiuti non pericolosi riportati nella seguente tabella.

CER	Descrizione	Operazioni di gestione autorizzate
020103	Scarti di tessuti vegetali	R13;R3
020106	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	R13;R3
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	R13;R3
020501	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	R13;R3
020701	Rifiuto prodotto dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	R13;R3

020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione delle bevande alcoliche	R13;R3
020704	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	R13;R3
03010 1	Scarti di corteccia e sughero	R13;R3
03010 5	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	R13;R3
03019 9	Rifiuti non specificati altrimenti	R13;R3
03030 1	Scarti di corteccia e legno	R13;R3
04022 1	Rifiuti da fibre tessili grezze	R13;R3
15010 3	Imballaggi in legno	R13;R3
20010 8	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R13;R3
20013 8	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	R13; R3
20020 1	Rifiuti biodegradabili	R13;R3
20030 2	Rifiuti dei mercati	R13;R3

Tipologia, provenienza, e caratteristiche dei su rifiuti non pericolosi autorizzati nel sopra riportato elenco, nonché le attività di recupero e le caratteristiche delle materie prime e/o prodotti utilizzando gli stessi dovranno rispettare quanto previsto ai sensi del capitolo 16, del D.M. 05/02/1998, nonché ai sensi del d. lgs. 75/2010, e ss.mm.ii..

### 8.3 Quantitativi autorizzati

Presso l'installazione in questione, la Laziale Ambiente S.r.l. dovrà gestire i rifiuti non pericolosi autorizzati in ingresso nel rispetto dei seguenti limiti quantitativi.

- Quantitativo massimo di rifiuti da avviare a recupero su base annua, intesa come capacità di trattamento (R3):  $\leq 30.000$  tonnellate;
- Quantitativo massimo di rifiuti da avviare a recupero su base giornaliera, intesa come capacità di trattamento (R3):  $\leq 104$  tonnellate;
- Quantità massima stoccaggio istantaneo autorizzata (R13):  $\leq 800$  tonnellate;

3. di rinviare l'approvazione della richiesta modifica relativa all'adeguamento tecnologico volto a ridurre gli impatti generati dall'impianto in questione, descritta negli elaborati già richiamati nelle premesse del presente provvedimento, ed acquisiti al prot. n. 548996, del 12/07/2019, subordinandola al preventivo parere favorevole di competenza di ARPA Lazio, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6, del d.lgs. 152/2006, e ss.mm.ii.;

4. di prendere atto delle seguenti intervenute variazioni societarie comunicate dalla stessa Laziale Ambiente S.r.l. con nota acquisita al prot. n. 0290860, del 12/04/2019:
  - la variazione dell'amministratore unico, individuato nella persona del Dott. Riccardo Mazzeo;
  - la variazione della sede legale, ubicata in Via Marino Ghetaldi 84, Roma 00143;
5. di disporre che, la Laziale Ambiente S.r.l., e per essa il proprio legale rappresentante por tempore, dovrà integrare l'importo delle garanzie già calcolate al punto 9, della summenzionata medesima d.d. n. G14209/2017, fino alla corrispondenza di € 230.000,00 (duecentotrentamila,00);
6. di fare salvo già previsto con d.d. n. G14209/2017, e non modificato con il presente provvedimento;
7. di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato alla Laziale Ambiente S.r.l., nonché trasmesso alle seguenti amministrazioni interessate: Città metropolitana di Roma Capitale; Roma Capitale; ASL Roma 2 (ex Roma C); Roma natura – riserva naturale di Monte Mario; ARPA Lazio - sede provinciale di Roma, ARPA Lazio - direzione centrale, nonché al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
8. di stabilire che, l'autorità competente provvederà a rilasciare alla Laziale Ambiente S.r.l., copia conforme degli elaborati approvati con il presente provvedimento, debitamente timbrati e vistati dai competenti uffici regionali;
9. di prevedere che, ai fini di quanto previsto all'art. 29-quater, comma 13, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., e fermo restando quanto stabilito al successivo comma 14, del medesimo articolo, copia della presente A.I.A. e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, sarà messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso gli uffici dell'autorità competente, siti in Viale del Tintoretto, 432 – 00147 Roma;
10. di prevedere che, avverso la presente medesima determinazione conclusiva è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Direttore  
Dott. Ing. Flaminia Tosini